

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **PATTO DI STABILITA' 2005**

PATTO DI STABILITA' 2005

Allorché la legge finanziaria 2003 non ripropose i vincoli sui pagamenti e sugli impegni che avevano caratterizzato il “patto” 2002, la nuova disciplina per gli anni 2003-2005 registrò, nel complesso, valutazioni che, per gli aspetti esclusivamente tecnici, tendevano al positivo.

E, anche se la stessa legge finanziaria 2003 preordinò, a decorrere dall'anno 2005, l'inclusione delle spese in conto capitale nella determinazione dei saldi finanziari che, conseguentemente, avrebbero dovuto essere calcolati quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, sembrava fosse riconciliata l'esigenza del rigoroso controllo dei flussi di spesa con l'autonomia finanziaria di entrate (o, forse, si sperava nel tempo per una rivisitazione migliorativa).

La brusca rivisitazione delle “regole”, a decorrere dal 1° gennaio 2005, drasticamente peggiorativa, rende condivisibili le valutazioni di mortificazione dell'autonomia responsabile degli enti locali. Ciò perché la legge finanziaria 2004 va ben oltre la semplice rivisitazione delle regole dettate dal “patto di stabilità e crescita”, imponendo vincoli che solo lontanamente hanno a che vedere con il miglioramento del differenziale tra riscossioni e pagamenti, tipico del defunto “patto di stabilità interno”. Vincoli che si traducono in un vero e proprio contingentamento degli impegni e delle erogazioni.

Sembra incredibile rilevare come una serie di comportamenti “virtuosi” degli enti non potranno avere più influenza alcuna sul raggiungimento degli obiettivi e, anzi, potrebbero addirittura peggiorarli. Cosa farsene, ad esempio, dei maggiori accertamenti tributari per aumentare le basi imponibili o dei maggiori finanziamenti dei servizi pubblici con prezzi e tariffe?

Se negli anni passati il quadro di riferimento è stato qualificato traumatico e complesso, appare difficile qualificare quello attuale che vede:

- aggravati gli obiettivi da raggiungere, con rischio di pesanti stagnazioni, specie nel campo degli investimenti;
- ampliato significativamente l'ambito soggettivo di applicazione;
- sminuite le azioni utili al miglioramento dei saldi finanziari annuali;
- resa ininfluyente l'autonomia finanziaria di entrate;
- rafforzato ed esteso il sistema di verifiche e monitoraggio;
- confermato il pesante sistema sanzionatorio che, peraltro, retroagisce.

Come e più che negli anni precedenti, direttive e decreti sono, comunque, da attendere per l'eventuale integrazione o rettifica delle note che seguono (1).

(1) Il riferimento normativo ad articolo e comma senza altra indicazione rinvia alla legge finanziaria 2005 30 dicembre 2004, n. 311.

GLI OBIETTIVI

1. Province e comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel triennio 2005-2007 sono impegnati a contenere il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, in termini di cassa e di competenza entro obiettivi programmati.

(art.1, c. 1 e 2).

1.1. L'obiettivo del contenimento degli impegni e dei pagamenti si applica distintamente a ciascun ente.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni ma sono rilevanti dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali e di ciascun ente in caso di mancato raggiungimento dei risultati stessi.

(Circolare Ministero interno, 18 febbraio 1999; circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11)

2.1. Le regole del patto di stabilità interno 2005-2007 impongono, però, ragionevolmente, effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione già nella fase iniziale.

2.2. Le regole del patto non fanno, comunque, riferimento alle previsioni di bilancio, in quanto gli obiettivi devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale, per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione, le regole stesse non possono che incidere indirettamente.

(circolari Ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7, e 3 febbraio 2004, n.5).

2.3. 'E, tuttavia, ragionevole ipotizzare che l'imposto contenimento delle spese entro limiti predeterminati abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza e che, conseguentemente, produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. Sul raggiungimento degli obiettivi, il patto di stabilità interno deve intendersi prescrittivo; sulle modalità di raggiungimento, programmatico.

(Circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11).

AMBITO SOGGETTIVO

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007:

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

- le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - le comunità isolate con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- (art. 1, c. 21)

1.1. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- i consorzi di enti locali.

2. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2005, quella al 31 dicembre 2003.

(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.

(art.1, c.39).

3.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

3.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

4. Gli enti di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con la media del triennio 2001-2003, in quanto non erano operanti, sono esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno sino a quando non sia disponibile la base di calcolo.

(art.1, c.36).

4.1. Per interpretazione dinamica della norma, possono essere considerati quali enti con popolazione inferiore a quella minima e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2005, gli enti di nuova istituzione negli anni dal 2002.

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI

Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. (art.28, c.7, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi: a) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione; b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente; c) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale; d) limitazione delle consulenze esterne; e) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili; f) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; g) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici; h) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato. i) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici; l) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; m) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento. (art.28, c.2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n.448).

2.1 Fra le azioni utili di cui alla norma ricordata nel precedente punto 2 non sono più, incredibilmente, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo:

a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile; b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe; c) riduzione della spesa per il personale; d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;

LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Saldo finanziario di cassa e di competenza 2004

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2004 non potrà essere superiore al rispettivo saldo finanziario programmatico 2003, incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel Dpef (pari all'1,7%). (art.29, c.10, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. c.2., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

1.1. Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato (riduzione dell'avanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.2. Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (aumento del disavanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.3. Il saldo finanziario 2003 sul quale applicare l'incremento dell'1,7% è quello programmatico, sia nel caso che non è stato rispettato, a ragione di un saldo effettivo 2003 che lo ha sfiorato, e sia nel caso che il saldo effettivo 2003 è stato migliorativo di quello programmato.

2. Per i comuni istituiti negli anni 2001 e 2002, che erano esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2003, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2004 è determinato con riferimento, non già al saldo finanziario programmatico 2003, bensì al saldo finanziario effettivo 2003, incrementato dell'1,7%. (lett. G.2.2., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Per l'anno 2004 il saldo è calcolato, con i seguenti criteri:

(+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti dalla compartecipazione all'Irpef;

(+) entrate titolo II, al netto di tutti i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

(+) entrate titolo III;

(+) entrate titolo IV, al netto di tutti i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno, ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie, nonché le riscossioni di crediti;

(-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, nonché degli oneri aventi carattere di eccezionalità derivanti esclusivamente da calamità naturali e per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

= saldo finanziario.

(art.29, c.5, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3.1 Fra le entrate tributarie del titolo I non devono essere considerate quelle connesse alla compartecipazione Irpef.

3.2. Fra le entrate del titolo II, non devono essere considerati i trasferimenti registrati alla categoria 1[^] (Stato), 2[^] e 3[^] (regioni), 4[^] (unione europea) e 5[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni).

3.3. Fra le entrate del titolo IV, non devono essere considerati:

- a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie registrati alla categoria 1[^];
- b) i trasferimenti registrati alla categoria 2[^] (Stato), 3[^] (regioni), 4[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni) e l'unione europea e/o 5[^] qualora vi siano registrati i trasferimenti dall'unione europea;
- c) le riscossioni registrate alla categoria 6[^] per riscossioni di crediti, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato.

3.4. Fra le spese correnti del titolo I, non devono essere considerati:

- a) gli interessi passivi, afferenti l'intervento 06;
- b) i pagamenti afferenti a quegli interventi in cui le risorse di copertura da trasferimenti dall'U.E., abbiano la stessa specifica destinazione, e sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato, non potendosi portare in detrazione la maggiore spesa finanziata dall'ente con risorse proprie;
- c) le spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità, derivanti da eventi calamitosi, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
- d) i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003;
- e) i progetti finalizzati all'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia finanziati con i relativi diritti ed oneri.

(art. 29, c. 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.3, c.50, legge 23 dicembre 2003, n.350).

3.5. Gli impegni ed i pagamenti che non incidono sul calcolo dei saldi finanziari effettivi 2004 non sono tutte le spese correlate al rinnovo contrattuale, bensì soltanto l'incremento retributivo dello 0,99%. (lett. C.1.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

3.6. La detrazione corrisponde allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002, con riferimento ai dati comunicati con il conto annuale del personale per l'anno 2002, come segue:

- + spesa indicata nel totale della tabella n.12;
- + spesa indicata nel totale della tabella n.13;
- + spesa indicata nelle righe relative alle retribuzioni del personale con contratto di formazione lavoro nella tabella n.14;
- = monte salari 2002;
- 0,99% del monte salari 2002;
- = maggiori oneri contrattuali netti;
- + contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente sui maggiori oneri contrattuali netti;
- + Irap sui maggiori oneri contrattuali netti;
- = ammontare annuo fisso detraibile.

4. Fra le spese correnti del titolo I non devono, altresì, essere considerati gli impegni ed i pagamenti relativi ai rimborsi allo Stato per effetto delle disposizioni di cui all'art 31 c.12 della legge 27

relativi al rimborso allo Stato per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, c.12, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e del D.M. 17 novembre 2003 (in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).

(allegato A/04, voce S6, e allegato B04, voce S5, circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

4.1. Le spese correnti per rimborsi eseguiti allo Stato che possono essere portate in detrazione sono quelle connesse ai recuperi delle riduzioni dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza dei trasferimenti stessi negli anni 1999 e seguenti e che saranno operati nell'anno 2004, con decorrenza 2003, oppure, su richiesta degli enti, sempre a decorrere dall'anno 2003, con rateizzazione decennale dell'importo da rimborsare.

4.2. Per i comuni, il rimborso è conseguente alla mancata riduzione dei trasferimenti statali per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado e del maggior gettito delle addizionali comunali sui consumi di energia elettrica. Il recupero degli importi da rimborsare sarà operato sul gettito della compartecipazione comunale all'Irpef e, in caso di incapienza, sul gettito dell'addizionale comunale all'Irpef.

4.3. Per le province, il rimborso è conseguente alla mancata riduzione dei trasferimenti statali per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.. Il recupero degli importi da rimborsare sarà operato in sede di devoluzione da parte dei concessionari del gettito dell'imposta R.C. auto.

5. Le spese relative all'attribuzione dei fondi statali ai beneficiari del reddito d'inserimento non sono computate ai fini del patto di stabilità interno.

(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 luglio 2004, n. F.L. 19/2004).

5.1 Ai soli fini della determinazione del saldo finanziario, le partite possono essere considerate come una gestione per conto terzi ed allocate, rispettivamente, al titolo 6° dell'entrata ed al titolo 4° della spesa.

6. L'obiettivo risulterà conseguito se al 31 dicembre 2004 il saldo finanziario 2004 sarà risultato pari o inferiore al saldo programmatico 2004.

6.1 Il raggiungimento dell'obiettivo è autocertificato dall'ente con le forme e modalità ritenute più opportune.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

7. Nel calcolo del saldo finanziario, non va considerato il fondo di cassa rilevato al 1° gennaio dell'anno.

8. Qualora nel corso dell'esercizio siano registrati incassi senza reversali o pagamenti senza mandati, deve procedersi ad una rapida regolarizzazione dei sospesi e, in ogni caso, ad inserire i dati nei modelli utili per il monitoraggio.

9. Per la determinazione del saldo finanziario effettivo 2004 non è indispensabile l'approvazione formale del rendiconto 2004.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

9.1. Il saldo può essere determinato con riferimento alle scritture contabili relative alla gestione finanziaria del bilancio, salvo rettifica successiva qualora i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2004 dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo. (lett. F.1.).

L'obiettivo di cassa e di competenza 2005 e successivi

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obiettivo 2005-2007 è determinato esclusivamente sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

(art.1, c.21, 22 e 24).

2. Per l'anno 2005, il complesso delle spese non può superare la corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, maggiorata di una percentuale che può essere del 10% oppure dell'11,50%.

(art. 1, c. 22).

2.1 L'incremento percentuale è del 10%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta superiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.2. L'incremento percentuale è dell'11,50%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta inferiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.3. Il D.M. che stabilirà la spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la media pro-capite di ciascun ente, sarà emanato entro il 31 gennaio 2005.

2.4 Per le comunità isolate e per le unioni di comuni, l'incremento è dell'11,50%.

3. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui dati medi ripresi dai conti del bilancio 2001, 2002 e 2003, rispettivamente, alla colonna degli impegni sulla competenza ed a quella del totale dei pagamenti sulla competenza e sui residui:

+ Spesa corrente (Titolo I)

- Spese di personale

- Spese connesse ad interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile

Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche

- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
 - Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
 - Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio del ministri che dichiarano lo stato di emergenza
 - + Spesa in conto capitale (Titolo II)
 - Spese per acquisizione di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie
 - Spese per conferimenti di capitale
 - Spese per concessione di crediti
 - Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche
 - Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
 - Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio del ministri che dichiarano lo stato di emergenza
 - Spese derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente
 - = Spesa complessiva soggetta al contenimento
 - + % di incremento (10 oppure 11,50, come specificato al punto 2.)
 - = Spesa complessiva sostenibile nel 2005
- (art. 1, c. 24 e 25)

3.1 Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, determinato come al precedente punto, deve essere raffrontato in modo omogeneo con i dati di competenza e di cassa del 2005, sui quali risultano, pertanto, ininfluenti tutte le tipologie di spese correnti e in conto capitale calcolate in decurtazione ai fini della media 2001-2003.

3.2 Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili calcolato sul complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale rende ininfluente il risultato settorializzato per ciascuno dei due comparti, dovendosi conseguire un obiettivo unitario.

3.3 Il superamento del predetto ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito soltanto per le spese in conto capitale finanziate da alienazioni di beni mobili o immobili, da erogazioni a titolo gratuito e liberalità, nei limiti delle correlate entrate accertate, per il limite sugli impegni, ed introitate, per il limite sui pagamenti.

(art. 1, c. 26)

4. Per l'anno 2006, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari quello determinato come al punto 3 per l'anno 2005, incrementato del 2%.

(art. 1, c. 22, lett. b)

4.1 Ai fini della determinazione dell'obiettivo 2006, non è, però, più applicabile la decurtazione dalle spese in conto capitale di quelle derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente.

5. Per l'anno 2007, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari a quello per l'anno 2006, incrementato del 2%.

6. È possibile la fruizione, per le spese in conto capitale che eccedono il limite massimo dei pagamenti, di anticipazioni su un apposito fondo istituito presso la Cassa dd.pp., con interessi a carico dello Stato.

(art. 1, c. 27)

6.1 La restituzione delle eventuali anticipazioni deve avvenire entro il 31 dicembre 2006.

6.2 Le condizioni per la fruizione delle anticipazioni sul fondo sono condizionate:

6.2 Le condizioni per la fruizione delle anticipazioni sul fondo sono condizionate.

- alle indicazioni e priorità fissate dal Cipe;
- alla comunicazione, entro il 31 gennaio 2005, al Cipe e alla Cassa dd.pp. delle spese che eccederebbero il limite massimo dei pagamenti, dei progetti cui si riferiscono, delle scadenze di pagamento e delle coordinate dei soggetti beneficiari;
- alla disponibilità sul fondo, dotato di 250 milioni di euro.

6.3 Le anticipazioni della Cassa dd.pp. sono corrisposte direttamente ai soggetti beneficiari, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal Cipe.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. Agli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2005- 2007 e che non abbiano contenuto l'ammontare complessivo degli impegni sulla competenza e l'ammontare complessivo dei pagamenti sulla competenza e sui residui, in ciascun anno e per entrambi gli obiettivi, entro il limite massimo delle spese sostenibili, è imposto, per l'anno successivo:

- a) il contenimento della spesa, in termini di competenza, per acquisto di beni e servizi in misura non superiore a quella dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto;
- b) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- c) il blocco dell'indebitamento per investimenti.

(art. 1, c. 33).

1.1. Il sistema sanzionatorio si applica sia, a decorrere dal 2006, per gli enti locali che non avranno rispettato il limite massimo di spesa sostenibile 2005, e sia, per l'anno 2005, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo programmatico di cassa e/o di competenza 2004.

(art. 1, c. 34)

1.2. Il sistema sanzionatorio si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

2. Per gli enti che siano sempre risultati inadempienti rispetto agli obiettivi del patto, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nel penultimo anno precedente ridotta del 10% (anno 2003, per il 2005)

(art. 1, c. 33, lett.a)

2.1 Per gli enti soggetti al patto, per la prima volta, dall'anno 2005, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nell'anno 2003.

3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale riguarda:

- le procedure di mobilità (c. 47);

il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 22).

- il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 95);
- le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (c.98);
- le categorie protette (c. 98);
- il personale a tempo determinato (c.116);
- il personale con convenzione (c. 116);
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.116).

4 Per la concessione di mutui, per le aperture di credito o per l'emissione di prestiti obbligazionari, deve essere rilasciata all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario, da parte degli enti soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, apposita attestazione da cui risulti l'avvenuto conseguimento degli obiettivi per l'anno precedente.
(art. 1, c. 35 e 36);

4.1 In mancanza dell'attestazione non può procedersi all'operazione di indebitamento.

Le verifiche

1. Per il triennio 2005-2007, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa della spesa.
(art.1, c.30).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2005 saranno definiti con D.M. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, non dovrebbe essere trasmessa alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale 2005.
(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

1.2 A decorrere dal 5 ottobre 2004, i dati relativi al monitoraggio trimestrale per ciascuna sezione dei modelli, cassa e competenza, devono essere classificati in "provvisori" oppure "definitivi".
(informativa sul monitoraggio del patto di stabilità interno, ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 1 ottobre 2004, n.8).

1.3 I dati qualificati provvisori possono essere soggetti a revisione; quelli definitivi non possono più essere oggetto di modifica né di cancellazione.

1.4. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.37).

2. Le informazioni annuali 2004 trasmesse entro il mese di gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio 2004 e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2004, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli

di pre-consuntivo.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Nel quadro del monitoraggio dei conti pubblici ed al fine di consentire l'acquisizione in via preliminare di informazione utili ad assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con gli obiettivi programmati nel patto di stabilità e crescita, le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono fornire informazioni relative alla programmazione dei flussi di cassa al ministero economia e finanza, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

3.1. Gli enti interessati devono segnalare, entro la fine di ciascun bimestre, se nel bimestre successivo prevedono di procedere a pagamenti per un ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente e quale importo di detto ammontare ritengono di prelevare, tramite i propri tesorieri, dalle contabilità speciali di tesoreria unica a loro intestate.

3.2. La segnalazione deve essere corredata da una sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa.

3.3. Le informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica infoigepa@tesoro.it.

4. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno.

(art.227, c.6, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; art. 2, D.M. 24 giugno 2004).

4.1. Tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 60.000 abitanti hanno trasmesso alla sezione autonomie della Corte dei conti, i modelli sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2003.

(deliberazione Corte dei conti sezione autonomie, 26 maggio 2004, n.7/2004).

5. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale.

(art.1, c. 31).

5.1. La previsione cumulata di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

5.2. La previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri deve essere comunicata dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

5.3 Nel corso dell'esercizio si ritiene che, come per l'anno 2004, gli enti possano rettificare i propri obiettivi trimestrali e ritrasmetterli come al punto precedente.

5.4 Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).
(art. 1, c.37)

6. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento.

6.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato, l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

6.2. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, il collegio dei revisori, oltre che all'ente, deve darne comunicazione al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.

7. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale, coerente con l'obiettivo annuale.
(art. 1, c. 31)

7.1 La previsione di cassa cumulata e articolata per semestre deve essere verificata dal revisore dei conti dell'ente e comunicata alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

7.2 La comunicazione deve essere trasmessa anche alle rispettive associazioni (ANCI e UNCEM)
(art. 1, c. 37).

7.3 Se l'obiettivo semestrale non è rispettato, l'ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

8. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.
(art.1, c.32).

8.1 Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

8.2. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

8.3. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.37).

LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL

1. Le azioni per il miglioramento del saldo finanziario supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il prodotto interno lordo, pur non essendo più, quest'ultimo, dal 2002, obiettivo imposto agli enti locali.
(circolare ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11).

2. Ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa dd. pp., ad eccezione di quelli con quota a parziale o totale carico di altri soggetti. (art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).

2.1. L'eventuale contributo erariale spettante sui mutui oggetto di estinzione rimane invariato, sia per quanto attiene all'oggetto quantitativo che alla durata del contributo stesso.
(circolare ministero interno, 27 aprile 1999, n.F.L.19).

L'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp.

1. Al rimborso anticipato non si applica la penale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. Per accedere alla estinzione anticipata dei mutui, il consiglio dell'ente deve deliberare un piano finanziario dei mutui concessi dalla Cassa dd. pp. di cui si chiede il rimborso, riferito al quinquennio che ha inizio con l'anno di presentazione della domanda di estinzione anticipata, e

deve mostrare l'andamento del debito alla fine di ciascuno degli anni del quinquennio stesso.

2.1. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano finanziario deve, altresì, contenere una dettagliata relazione illustrativa.

2.2. Nel piano deve tenersi conto e indicare espressamente il risparmio di interessi conseguente alla estinzione anticipata dei mutui, che determina avanzo di parte corrente per il quinquennio, e la stima delle previsioni sulle entrate derivanti da dismissioni mobiliari.

3. In relazione al debito residuo risultante alla fine di ciascun anno del quinquennio, occorre, poi, determinarne il rapporto con il PIL che deve essere rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero.

4. La riduzione del rapporto debito residuo/PIL deve essere tale da assicurare che, alla fine del quinquennio, rispetto all'anno iniziale, sia almeno del 10%.

4.1. È consentita una temporanea inversione di tendenza nella riduzione continuativa del rapporto, purchè non comprometta, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finale.

5. I piani finanziari potranno essere formulati anche in anni successivi al 2000, sempre con prospettiva quinquennale.

5.1. La domanda di estinzione deve indicare, oltre all'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'estinzione anticipata, anche l'eventuale distribuzione delle risorse stesse per rimborso anticipato dei mutui nell'arco del quinquennio, nonché le scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.

5.2. Nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, le scadenze prescelte entro le quali effettuare i versamenti devono essere comunicate alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo di ogni anno.

5.3. I versamenti possono essere effettuati entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

5.4. Per i versamenti effettuati entro il 30 giugno, la riduzione del debito residuo decorrerà dal 1° luglio.

5.5. Per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre, la riduzione del debito decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. I piani finanziari formulati per gli anni 2001/2005 e successivi, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e finanze ed alla Cassa dd.pp. entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio.

7. Per i piani finanziari relativi agli anni 2001/2005 e per quelli successivi, presentati entro il 31 marzo del primo anno del quinquennio, la verifica del rispetto delle prescrizioni è effettuata dalla Cassa dd. pp. che ne comunica l'esito al Ministero dell'economia e finanze entro il 30 aprile .

7.1. Il Ministero dell'economia e finanze, entro il successivo 15 maggio, informa gli enti circa l'approvazione del piano ed autorizza la Cassa dd. pp. ad estinguere i mutui in essere partendo da quelli con tasso nominale più elevato e, a parità di tasso, con vita residua più breve e fino a copertura dell'entità autorizzata.

7.2. La Cassa dd.pp. provvede ad estinguere anticipatamente alla pari mutui fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse indicate dall'ente.

7.3. Non può procedersi all'estinzione parziale di un singolo mutuo.

8. La Cassa dd. pp. comunica agli enti, entro il 15 giugno ed il 30 ottobre, la somma da versare alla

scadenza prescelta, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti e le modalità per il pagamento.

8.1. Il versamento deve essere effettuato alle scadenze prescelte, entro e non oltre le date del 30 giugno e 31 dicembre, ed allo stesso deve seguire, con urgenza, la trasmissione alla Cassa dd. pp. di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

8.2. A ricezione, la Cassa dd.pp. provvederà ad estinguere i mutui e a trasmettere il relativo provvedimento.

9. La mancata esecuzione dei versamenti nei termini non consente di dare corso all'operazione di estinzione.

10. Nella determinazione delle somme da pagare, il residuo debito da versare è decurtato delle somme eventualmente non erogate dalla Cassa dd. pp., relativamente ai mutui non ancora interamente somministrati.

11. Ai fini del monitoraggio dei piani finanziari, ciascun ente deve trasmettere alla Cassa dd. pp., entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2000 per i piani finanziari 1999/2003, una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi elaborati su prospetto strutturato in modo analogo al piano finanziario presentato e approvato.

11.1 .In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa dd. pp. provvede ad informare il Ministero dell'economia e finanze.

12. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano alla fine del quinquennio comporterà il pagamento della penale per l'estinzione anticipata dei mutui Cassa dd. pp., nella misura fissata dal D.M. 7 gennaio 1998, pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari della Cassa al momento della presentazione della domanda di estinzione anticipata, e il residuo debito stesso.

12.1 .La Cassa dd.pp. ne da comunicazione al Ministro dell'economia e finanze ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale.

12.2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti statali, oppure con recupero coattivo della Cassa dd. pp., mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

Estinzione agevolata mutui Cassa dd.pp.

. Per il periodo 2004 – 2009, i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari di cui all'art.28, comma 3, della legge 448/1998, per l'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa dd.pp., sono i seguenti:

anno 2004 - 1.353.912 mln. Euro

“ 2005 - 1.413.847 “ “

“ 2006 - 1.476.765 “ “

“ 2007 - 1.541.686 “ “

“ 2008 - 1.610.242 “ “

“ 2009 - 1.681.093 “ “

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 4 novembre 2004, n.8).

ADEMPIMENTI E SCADENZE ANNO 2005

Scadenza non definitiva

- Deliberazione Cipe per le indicazioni e le priorità da dare alla Cassa dd.pp. ai fini dell'anticipazione sul fondo appositamente costituito di pagamenti di spese in conto capitale che eccedono il limite massimo dei pagamenti eseguibili dagli enti nel 2005.
(art. 1, c. 27).

- Decreto ministeriale di definizione del modello di monitoraggio trimestrale per le province, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze.
(art. 1, c. 30).

- Decreto ministeriale di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione al ministero dell'interno.
(art. 1, c. 32).

30 GENNAIO

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria dello Stato – I.Ge.P.A.– ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 4° trimestre 2004.
(art. 29, c. 13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n. 5; D.M. 31 marzo 2004).

- Decreto ministeriale di determinazione della media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui della spesa corrente, per classi di enti.
(art. 1, c. 22).

31 GENNAIO

- Verifica da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di cassa al 31 dicembre 2004 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al

Ministero dell'economia e finanze – dipartimento ragioneria dello Stato – all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.

(art. 29, c. 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

- Comunicazione alla Cassa dd.pp. di eventuali pagamenti di spese in conto capitale che eccederebbero il limite massimo dei pagamenti eseguibili dall'ente nel 2005, ai fini dell'anticipazione sul fondo appositamente costituito.

(art. 1, c. 27).

28 FEBBRAIO

- Predisposizione di una previsione 2005 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e comunicazione, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.

(art. 1, c. 31 e 37).

- Predisposizione di una previsione 2005 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti, e comunicazione, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, nonché all'ANCI e all'UNCEM.

(art. 1, c. 31 e 37).

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 2° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 2° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

31 MARZO

- Presentazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – dipartimento del tesoro – direz. I – via XX settembre, 97 – 00187 Roma – e alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che vogliono procedere al rimborso anticipato dei mutui contratti con la Cassa medesima, della domanda di estinzione anticipata, con annesso piano finanziario 2005/2009 accompagnato da relazione illustrativa e dalla relativa deliberazione consiliare di approvazione.(1).

(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 488 e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Predisposizione di una previsione 2005 di cassa semestrale per la sottoposizione a verifica di coerenza del revisore e per la successiva comunicazione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, all'ANCI e all'UNCEM.

(art.1, c.31 e 37).

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori.
(art.1, c.39).

30 APRILE

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 3° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 3° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve verificare il rispetto delle prescrizioni sui piani finanziari 2005/2009 trasmessi dagli enti entro il 31 marzo 2005 e comunicarne l'esito al Ministero del tesoro.
(art.18, legge 23 dicembre 1998, n.488, e circolare ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato trimestrale di cassa al 31 marzo 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze – dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.31 e 37).

15 MAGGIO

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2005/2009, da parte del Ministero del tesoro, di approvazione del piano medesimo.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, alla estinzione anticipata dei mutui.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

15 GIUGNO

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 30 giugno, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province e comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario 2005/2009 presentato entro il 31 marzo 2005.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero Tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

30 GIUGNO

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 4° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 4° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2004/2008 o precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2004 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari.(2)
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario.(3)
(circolare ministro tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V - anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.
(circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI,

dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2004, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2004.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2004, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2004 di competenza e di cassa.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

30 LUGLIO

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato trimestrale di cassa al 30 giugno 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI.

(art.1, c.31 e 37).

31 AGOSTO

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 5° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 5° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

30 OTTOBRE

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni

che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui (4)
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

31 OTTOBRE

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato trimestrale di cassa al 30 settembre 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, nonché all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.31 e 37).

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 6° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 6° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

31 DICEMBRE

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° gennaio dell'anno successivo, nella misura comunicata entro il 30 ottobre dalla Cassa dd.pp. medesima.
(5).

(art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 1° bimestre 2006, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 1° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze. dipartimento ragioneria generale dello stato. ispettorato

generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Note

- (1) Alla stessa scadenza di ogni anno, nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, devono essere comunicate alla Cassa dd.pp. le scadenze prescelte entro le quali eseguire i versamenti.
- (2) La tabella deve essere trasmessa ogni anno, con riferimento ai dati dell'esercizio precedente ed alla stima per gli anni successivi, compresi nel piano finanziario.
- (3) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 30 giugno, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.
- (4) La comunicazione deve essere effettuata, alla stessa scadenza del 30 ottobre, per ogni anno ricompreso nel piano finanziario.
- (5) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 31 dicembre, di ogni anno ricompreso nel piano finanziario.